

TRIBUNALE DI MANTOVA

– SEZIONE FALLIMENTARE –

– RICORSO EX ART 161, 6° CO., L. FALL. –

* * *

Nell'interesse di **Ruberti S.r.l.** C.F. 01410300204, con sede legale in Quistello (MN), Via Basaglie 1/C, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* ing. Marco Ruberti, nato in Quistello (PV) il 13 febbraio 1976, C.F. RBRMRC76B13H143K, giusta delibera del 9.01.2020 ex artt. 152-161 l.f. (**doc. 1**), rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dagli avvocati: Giovanni Frau, C.F.: FRAGNN47H29I995V, pec: giovanni.frau@pavia.pecavvocati.it, del foro di Pavia, Ugo Berloni, C.F.: BRLGUO74S02D488E, pec: ugo.berloni@milano.pecavvocati.it, ed Alessandra Bin, C.F. BNILSN81D57L736H, pec: alessandrabin@milano.pecavvocati.it, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in primo in Milano, Piazza Sant'Alessandro 6.

Si indicano ai fini delle comunicazioni e notificazioni il seguente indirizzo di posta elettronica: ugo.berloni@milano.pecavvocati.it

– ricorrente –

* * *

INDICE

1. La Società.....	2
1.1. Atto costitutivo, ragione sociale, oggetto e sede sociale.....	2
1.2. Compagine sociale.	4
1.3. Organo Amministrativo.....	5
2. La competenza del Tribunale di Mantova.....	5

3. I presupposti della presente domanda.	6
3.1. Lo stato di crisi.	6
3.2. La qualifica di imprenditore commerciale.	6
3.3. L'assenza dei requisiti che contraddistinguono l'imprenditore commerciale non assoggettabile a procedura concorsuale.	7
4. Brevi cenni al concordato preventivo in continuità indiretta "chiuso", ex art. 186 <i>bis</i> l.f. con apporto di finanza esterna, che verrà presentato nei termini concessi dal Tribunale.	8
5. Il termine richiesto.	9
6. La documentazione prodotta.	9

* * *

1. LA SOCIETÀ.

1.1. ATTO COSTITUTIVO, RAGIONE SOCIALE, OGGETTO E SEDE SOCIALE.

Ruberti S.r.l. (di seguito "**Ruberti**" o la "**Società**") è stata costituita, nella forma della società in nome collettivo ("Ruberti S.n.c. di Ruberti Lino e C."), con atto pubblico iscritto al Registro Imprese di Mantova in data 1° ottobre 1985 e iscritta nella sezione ordinaria del Registro imprese e annotata con la classificazione di impresa svolgente attività di produzione di manufatti termoplastici (**doc. 2**).

Originariamente la sede legale era in Via Roma 8, Quistello (MN).

Nel 1986, la Società si è trasformata preliminarmente da Società in nome collettivo a Società per Azioni e, successivamente, nel 2016 in Società a responsabilità limitata e la sede legale è stata spostata – e non più modificata da allora – in Via Basaglie, 1/C, sempre in Quistello (MN).

L'oggetto sociale è di seguito analiticamente riportato: " LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL MINUTO DI: - MATERIA PLASTICHE IN GENERE, TRASFORMATE E/O LAVORATE ANCHE PER CONTO TERZI, MEDIANTE UTILIZZO DI TECNOLOGIE DI BASE QUALI "TERMOFORMATURA E SCHIUMATURA, ETC" CON RELATIVA

REALIZZAZIONE DI STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE; -
STRUTTURE METALLICHE, CON IMPIEGO DI MATERIALI
FERROSI E NON, PER APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI
DIVERSI; - APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ELETTRICI ED
ELETTRONICI PER SETTORI DIVERSI, QUALI: TRASPORTI
CIVILI, MEDICALI, DEPURAZIONE ARIA, INDUSTRIA
MECCANICA VARIA, ETC.: - L'ESERCIZIO DI SERVIZI CONTABILI
ED AMMINISTRATIVI PER CONTO TERZI ED IL
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO,
TECNICO E GESTIONALE DI IMPRESE COMMERCIALI,
INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI CHE RISULTINO ESSERE
SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE. ESSA POTRA'
ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI,
INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI,
ANCHE LOCATIVE, RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA',
POTRA', INOLTRE, ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA
NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA
PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE
SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O
COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, CON ESPRESSA
ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI
PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE N.
197/91. E' ESCLUSO L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' DI
SOLLECITAZIONE DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO DI CUI
ALLE LEGGI 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, NONCHE' ALL'ARTICOLO
11 COMMA DUE, DECRETO LEGISLATIVO 385/1993 E D.LGS.
415/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI CON
FACOLTA', ALTRESI' AI SENSI DEL COMMA TRE DEL
MEDESIMO ARTICOLO 11 DECRETO LEGISLATIVO 385/1993, DI
ACQUISIRE FONDI CON OBBLIGO DI RIMBORSO, ANCHE A
TITOLO NON ONEROSO, PRESSO SOCI, PRESSO SOCIETA'

CONTROLLANTI, CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2359 CODICE CIVILE, E PRESSO CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE, CON I LIMITI ED I CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO IN DATA 3 MARZO 1994 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CHIEDERE E RILASCIARE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUGLI IMMOBILI ANCHE A GARANZIA DI TERZI OGNI QUALVOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITERRA' OPPORTUNO, AD ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 02/01/1991 N. 1. LE ATTIVITA' ELENcate NELL'ART. 106 DEL D.LGS. 1/09/1993 N. 385 E 2, 3, 4 DECR. MIN. TESORO 6 LUGLIO 1994 POTRANNO ESSERE ESERCITATE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE. INFINE LA SOCIETA', A MEZZO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, POTRA' ISTITUIRE, ASSUMERE O CONCEDERE RAPPRESENTANZE ED AGENZIE DI PRODOTTI E MATERIALI CONNESSI CON IL PROPRIO SETTORE, E SOPPRIMERLE.

1.2. COMPAGINE SOCIALE.

Il capitale sociale pari a € 1.000.000,00 – interamente versato - è così suddiviso:

SOCI	QUOTA NOMINALE
Alberto Ruberti (RBRLRT50T05H143J)	€ 500.000,00
Paolo Ruberti (RBRPLA58B24H143I)	€ 500.000,00
TOTALE	€ 1.000.000,00

1.3. ORGANO AMMINISTRATIVO.

Al momento della presentazione della presente domanda di concordato ex art. 161, 6° co, l.f., l'organo amministrativo risulta così composto:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CARICA
Alberto Ruberti (RBRLRT50T05H143J)	Presidente del C.d.A.
Paolo Ruberti (RBRPLA58B24H143I)	Vice Presidente C.d.A.
Marco Ruberti (RBRMRC76B13H143K)	Amministratore Delegato
Andrea Ruberti (RBRNDR83S09E897C)	Consigliere

2. LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA.

Come già detto, la Società ha trasferito nel 2016 la propria sede legale in Quistello (MN), Via Basaglie, 1/c. In ogni caso, anche la precedente sede era sempre in Quistello (MN), alla via Roma, 8, ora divenuta unità locale ad uso magazzino.

L'art. 161, comma 1°, l. fall., prescrive che *“la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale”* (sottolineato nostro).

La sede principale, infatti, si identifica con il luogo *“in cui si svolge l'attività amministrativa e operativa”* della Società, *“intendendo per tale, l'attività direttiva e organizzativa dell'impresa”* (*ex plurimis*, Cass. 21 marzo 2003, n. 4206, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1513; Cass. 28 agosto 2002, n. 12640, in *Dir. e prat. doc.*, 2003, 6, 89, Cass. 7 luglio 1999, n. 7063, in *Fall.*, 1999, 796).

Ebbene, nel caso di specie la sede legale, e quindi l'attività di amministrazione e l'unica unità secondaria sono entrambe in Quistello (MN), pertanto, non vi sono dubbi sulla competenza dell'intestato Tribunale a decidere in merito alla presente istanza.

3. I PRESUPPOSTI DELLA PRESENTE DOMANDA.

3.1. LO STATO DI CRISI.

Come noto, a differenza della previgente normativa che richiedeva come condizione per l'ammissibilità alla procedura di concordato preventivo l'esistenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore, il nuovo disposto legislativo consente il ricorso al concordato preventivo anche all'imprenditore che si trova in un più generico stato di crisi, permettendogli così di avviare il risanamento aziendale in una fase precedente e meno gravosa di quella della vera e propria insolvenza, costituendo l'istituto in tal modo uno strumento negoziale volto non solo al superamento della crisi d'impresa, ma altresì alla migliore salvaguardia dei valori aziendali.

Ebbene è evidente che il susseguirsi, in particolare negli ultimi tempi, della notificazione di decreti ingiuntivi da parte di diversi creditori (**docc. 3, 4 e 5**), nonché della sottoscrizione di piani di rientro non rispettati e atti di citazione in giudizio (**docc. 6 e 7**) rappresenta un segnale della presenza quantomeno del predetto stato di crisi.

Solo l'intervento di professionisti incaricati dalla Società ha evitato che nelle more venissero iniziate le azioni esecutive (**doc. 8**).

Sussiste, dunque, il presupposto oggettivo e l'interesse ad accedere sin d'ora alla tutela accordata dall'art. 161, 6° comma, l.f. introdotto con d.l. 22 giugno 2012 n. 83/2012 (c.d. "decreto sviluppo"), convertito in legge, con modifiche, dalla l.n. 134 del 7 agosto 2012 ed entrato in vigore, per quanto qui di interesse, in data 11 settembre 2012, così come modificato con D.L. 69/2013, entrato in vigore il 21 giugno 2013.

3.2. LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE.

L'art. 1 della legge fallimentare, così come aggiornato a seguito dei recenti interventi normativi (d.lgs. 2006, n. 5 e d.lgs. 2007, n. 169), stabilisce che per l'assoggettabilità alle disposizioni sul concordato preventivo occorre la qualifica di imprenditore commerciale

Ebbene, nel caso concreto, la Società ricorrente è certamente imprenditore commerciale.

Ciò si desume, in primo luogo, da elementi formali:

- a) la società, come richiesto agli imprenditori commerciali ai sensi dell'art. 2195 c.c. è iscritta al Registro Imprese di Mantova con codice fiscale n. 01410300204 iscrizione Registro delle Imprese di Mantova, REA n. MN - 157150;
- b) la società risulta svolgere un'attività di *"fabbricazione di articoli in materie plastiche"* cod. 22.2 Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (cfr. doc. 2).

In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale, l'oggetto statutario, che sostanzialmente coincide con quello reale, della società è agevolmente riconducibile alla categoria delle attività industriali di cui all'art. 2195, comma 1°, n. 1, c.c., ossia delle attività dirette alla produzione di beni o di servizi; così ben possono qualificarsi le attività relative a *"studio, progettazione, produzione ed commercio all'ingrosso ed al minuto di: - materia plastiche in genere, trasformate e/o lavorate anche per conto terzi, mediante utilizzo di tecnologie di base quali termoformature e schiumatura, etc"* (cfr. doc. 2).

3.3. L'ASSENZA DEI REQUISITI CHE CONTRADDISTINGUONO L'IMPRENDITORE COMMERCIALE NON ASSOGGETTABILE A PROCEDURA CONCORDATA.

Affinché l'imprenditore commerciale possa essere sottoposto alla procedura concorsuale del concordato preventivo, in base a quanto disposto dall'art. 1 l.f., occorre inoltre l'assenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Ebbene, come si ricava dai bilanci: al 31 dicembre 2016 - recuperato dalla CCIAA - (**doc. 9**), al 31 dicembre 2017 - anch'esso recuperato dalla CCIAA - (**doc. 10**) e al 31 dicembre 2018 (**doc. 11**), i dati relativi all'attivo, ai ricavi e ai debiti della Società sono i seguenti:

- Attivo patrimoniale per l'anno 2016 Euro **11.076.232**;
- Attivo patrimoniale per l'anno 2017 Euro **9.888.147**;
- Attivo patrimoniale per l'anno 2018 Euro **9.841.626**;
- Ricavi lordi per l'anno 2016 Euro **7.425.996**;
- Ricavi lordi per l'anno 2017 Euro **5.900.901**;
- Ricavi lordi per l'anno 2018 Euro **6.152.594**;
- Debiti, anche non scaduti, alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018 verso fornitori per Euro **1.251.362** e complessivamente per Euro **8.904.478**.

Ciò posto, la Società ricorrente può farsi rientrare tra le imprese commerciali assoggettabili alla procedura concordato preventivo.

4. BREVI CENNI AL CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ INDIRETTA, "CHIUSO", EX 186 BIS L.F. CON APPORTO DI FINANZA ESTERNA, CHE VERRÀ PRESENTATO NEI TERMINI CONCESSI DAL TRIBUNALE.

Ai fini di una completa e trasparente rappresentazione dell'operazione che intende presentare ai propri creditori, sin d'ora la Società rende noto di avere affittato il proprio ramo di Azienda (l'"**Affitto**") nonché, con separato accordo, il capannone principale della Società (la "**Locazione**"), alla RPS S.r.l., società neocostituita che continuerà l'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità, al fine di mantenere vivi, nelle more della omologazione della proposta concordataria che verrà presentata, i relativi valori avviamentali.

Oltre a ciò, si precisa che con l'Affitto di Ramo di Azienda, RPS S.r.l. si è impegnata a presentare, entro il deposito del piano concordatario, una proposta irrevocabile di acquisto del Ramo d'Azienda, sottoposta alla condizione dell'omologazione del concordato.

I canoni dell’Affitto e della Locazione, i proventi derivanti dall’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto e l’apporto di finanza esterna messa a disposizione dall’affittuaria consentiranno di giungere ad una adeguata soddisfazione dei creditori concordatari, secondo le percentuali di cui alla proponenda domanda.

La fattispecie che verrà quindi sottoposta ai creditori è quella del concordato preventivo “chiuso” con continuità indiretta *ex art. 186 bis l.f.*, che prevedrà un apporto di finanza esterna.

5. IL TERMINE RICHIESTO.

Come accennato *supra*, il nuovo 6° comma dell'art. 161 l.f. prevede che l'imprenditore possa depositare la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

La norma affida alla discrezionalità del Giudice la concessione di un termine più o meno ampio (compreso tra il minimo di sessanta giorni ed il massimo di centoventi).

L'esponente società richiede che il termine venga concesso nella misura più ampia, in considerazione della complessità dell’operazione in corso, che come noto imporrà un’attestazione particolarmente rigorosa, ai sensi dell’art. 186 *bis l.f.* nonché il ricorso al Trattamento dei crediti tributari e contributivi di cui dall’art. 182 *ter l.f.*

6. LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA.

In applicazione dell'art. 161, 6° comma, l.f., così come venutosi a modificare con il c.d. "decreto del fare", oltre ai bilanci al 31.12.2016, 2017 e 2018, alla determina del 9.01.2020 (*ex art. 152 l.f.*) e alla documentazione attestante le iniziative intraprese da parte dei creditori

avverso la Società, si produce altresì elenco nominativi dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti (**doc. 12**).

* * *

Tutto ciò premesso, la **Ruberti S.r.l.**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

PROPONE

ricorso *ex art.* 161, comma 6°, l.f., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione del concordato preventivo, di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, l.f. o, in alternativa di depositare domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, comma 1°, l.f. con conservazione, sino all'omologazione, degli effetti prodotti dal presente ricorso e

chiede

- fissarsi termine pari a giorni 120, per i motivi indicati nei paragrafi 4 e 5, o il diverso termine ritenuto opportuno dall'Ill.mo Tribunale;
- pubblicarsi la presente domanda, a cura del Cancelliere, entro il giorno successivo al deposito della stessa.

Si allegano:

- 1) delibera *ex art.* 152 – 161 L.F. del 9.01.2020;
- 2) visura storica aggiornata al 7.01.2020;
- 3) decreto ingiuntivo n. 2342/2018 emesso dal Tribunale di Verona su ricorso depositato da Fiorio S.p.a.;
- 4) decreto ingiuntivo n. 519/2018 emesso dal Tribunale di Mantova su ricorso depositato da Standex International S.r.l.;
- 5) decreto ingiuntivo n. 407/2018 emesso dal Giudice di Pace di Ferrara su ricorso depositato da Elba di Ferraresi&C S.n.c.;
- 6) atto di citazione dott. Kristian Bresciani;
- 7) Verbali di accordo in sede sindacale *ex art.* 411 c.p.c.;
- 8) accordi transattivi Aspirazione Industriale Veneta e RSM;
- 9) bilancio al 31.12.2016;
- 10) bilancio al 31.12.2017;
- 11) bilancio al 31.12.2018;

12) elenco nominativo dei creditori.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e sue successive modificazioni
si dichiara che per il presente procedimento il contributo unificato dovuto è
pari a Euro 98,00.

* * *

Con osservanza.

Quistello (MN), 30 gennaio 2020

Ruberti S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Marco Ruberti

_____ *Marco Ruberti*

(avv. Giovanni Frau)

(avv. Ugo Berloni)

(avv. Alessandra Bin)

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in Cancelleria
Oggi 31 GEN 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Malagò

*Avv. Piccoli Achille
Studio Frau*

PROCURA

Il sottoscritto Ruberti Marco, nato in Quistello (MN) il 13 febbraio 1976, C.F. RBRMRC76B13H143K, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società **RUBERTI S.R.L.** con sede in Quistello (MN) Via Basaglie 1/C, C.F. e P.IVA 01410300204, iscritta al Registro delle Imprese di Mantova, REA n. MN n. 157150, con la presente procura, delega e nomina procuratori della società affinché la rappresentino e difendano, anche in via disgiunta tra loro, nella procedura di concordato preventivo *ex artt.* 160 e 161 e ss. ed *ex art.* 182 *bis* e ss. e nei successivi adempimenti avanti al Tribunale di Mantova, ivi comprese le eventuali fasi di omologazione e/o revoca del concordato preventivo, l'Avv. Giovanni Frau del Foro di Pavia e gli Avv.ti Ugo Berloni e Alessandra Bin del Foro di Milano, presso lo studio dei quali in Milano (MI), Piazza Sant'Alessandro 6, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e avviso al seguente numero di fax 02.86959090 e via posta elettronica ugo.berloni@milano.pecavvocati.it. Ai nominati procuratori è conferito ogni potere e ogni più ampia facoltà, come per legge, con il potere di nominare, revocare, sostituire a sé altri procuratori, conciliare o transigere, nominare consulenti, presentare modifiche e integrazioni alla proposta di concordato preventivo e/o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, ivi compresi i suoi eventuali e successivi gradi di impugnazione, opposizione o reclamo, e ogni altro atto ritenuto necessario per il buon fine della procedura. Con la presente procura si autorizza anche al trattamento di tutti i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg.to UE 2016/679.

Quistello, 29 gennaio 2020

RUBERTI S.R.L.

(Il legale rappresentante *pro-tempore*)

Marco Ruberti

Per l'autentica di firma

Avv.to Ugo Berloni

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in Cancelleria
Oggi **31 GEN 2020**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Malagolini

Ass. Pien
anti
Frau



Diritti di copia apposti
sull'originale processati per
curo *for* *12/12/16*